

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, DOMICILIO

Articolo 1 - Denominazione

1.1. È costituita una Società per Azioni, denominata **"TE.AM. TERAMO AMBIENTE SpA"** (di seguito la "Società"), per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci. **La Società potrà inoltre utilizzare nella corrispondenza la denominazione abbreviata di "TE.AM. SpA".**

1.2. La società opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento dell'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e del D.Lgs. n. 50/2016.

1.3. La Società è partecipata, **direttamente e/o indirettamente**, unicamente dagli enti locali individuati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

1.4. L'acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo previsti dal presente statuto e delle altre deliberazioni eventualmente adottate dagli organismi di controllo.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede legale in Teramo all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la Società è iscritta.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione - laddove consentito dalle disposizioni di legge - o l'Amministratore Unico (nel seguito, singolarmente, anche "Organo Amministrativo") può trasferire la sede nell'ambito del Comune di Teramo ed istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti in Italia, previa autorizzazione dell'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto.

Articolo 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre **2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

3.2. La Società potrà essere sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci.

3.3. È consentito agli Enti Locali soci di recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, ai sensi del successivo art. 35, osservando un preavviso di dodici mesi, salva diversa previsione di legge.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1. Per conseguire la suddetta finalità la Società può esercitare in particolare le seguenti attività:

a) gestione integrata dei rifiuti in tutte le sue fasi e dei servizi di igiene ambientale (quali ad esempio raccolta generalizzata e differenziata dei Rifiuti Solidi urbani, speciali e simili incluso lo smaltimento di impianti fotovoltaici e relativo trasporto nel luogo di conferimento stabilito dalle norme regionali, ovvero provinciali ovvero comunali, nonché, a titolo ulteriormente esemplificativo, la raccolta da cestini gettacarta, dei rifiuti cimiteriali, di quelli di origine sanitaria, dei fanghi, dei rifiuti vari ed ingombranti, delle siringhe, degli scarti di macellazione ecc.; raccolta differenziata di vetro, carta, metalli, plastica ed altri prodotti, dei rifiuti verdi; pulizia dei suoli ed aree pubbliche e delle aree verdi; pulizia di contenitori di rifiuti; stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate) anche con l'espresso e più ampio riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) realizzazione, ristrutturazioni, gestione e manutenzione delle aree adibite e/o adibibili a parchi, giardini ed aree verdi in genere;

c) gestione dei servizi cimiteriali e altre forme di gestione delle salme;

d) realizzazione, gestione e manutenzione della segnaletica stradale;

e) gestione dei servizi di pulizia e custodia negli immobili - incluse le scuole - nella disponibilità degli enti partecipanti;

f) depurazione, smaltimento e trattamento degli scarichi e dei fanghi sia civili che agricoli e/o industriali, ordinari e speciali, per conto di Comuni ed altri Enti pubblici, ovvero di privati;

g) studio, progettazione, realizzazione e gestione, sia in forma diretta che indiretta, di impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti;

h) produzione di energia derivante dal razionale reimpiego dei suddetti rifiuti, costruzione e gestione di impianti di cogenerazione ed energia-calore e di impianti di incenerimento e di compostaggio aerobico ed anaerobico dei rifiuti;

i) studio, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e processi a minor impatto ambientale relativamente alle finalità sociali;

j) reinserimento nel ciclo produttivo dei rifiuti con caratteristiche di materie prime e seconde, mediante attività di recupero, selezione e stoccaggio, nonché la commercializzazione delle stesse e dei relativi prodotti;

k) studio, progettazione, realizzazione, gestione e controllo, quando consentito, delle opere ed impianti necessari al corretto e completo svolgimento dei servizi gestiti e da gestire, nonché di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico inerenti: l'igiene ambientale o comunque a valenza ecologica ed ambientale, l'energia termica, le fonti energetiche rinnovabili e l'illuminazione pubblica, anche di concerto con altri Enti e Istituzioni che perseguono finalità analoghe e concorrenti e/o attraverso la costituzione di appositi organismi e/o la partecipazione in società ed Enti aventi oggetti e scopi similari;

l) In ottemperanza e nel rispetto della legge 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni, la società potrà svolgere tutte le operazioni di produzione, commercializzazione e cessione di energia elettrica e calorica sia da fonti fossili, sia da fonti rinnovabili; potrà realizzare e/o gestire impianti per la produzione di energia elettrica e degli impianti di pubblica utilità, attività esercitate sia in proprio sia per conto di terzi, sia in via diretta sia per il tramite di società controllate e/o collegate. La società potrà, inoltre, attuare iniziative per favorire lo sviluppo di progetti ed interventi volti al risparmio energetico e a promuovere l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili. Potrà compiere, altresì, tutte le attività dirette alla fornitura di beni e/o servizi utilizzando prevalentemente strutture e/o risorse impiegate normalmente nella propria azienda sia attingendole dall'esterno;

m) erogazione di servizi di interesse generale, la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti soci, lo svolgimento di funzioni amministrative di competenza degli stessi e di servizi e attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi, così come lo sviluppo di specifici software;

n) costruzione di parcheggi di superficie e sotterranei, servizio di gestione delle aree di sosta e parcheggi a pagamento per autoveicoli e autocaravan, degli impianti connessi e correlati; servizio di accertamento e riscossione per le aree di sosta e parcheggi a pagamento per autoveicoli e autocaravan, anche mediante lo svolgimento delle attività e delle funzioni, sulle predette aree ed aree limitrofe, svolte da parte dei cd. ausiliari del traffico;

o) gestione del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi ed impianti connessi;

p) la gestione del servizio idrico formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue nonché

l'amministrazione e la gestione integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato;

q) la produzione di energia elettrica con particolare riferimento a quelle da fonti rinnovabili e la cui produzione sia strettamente collegata all'erogazione del servizio idrico integrato;

r) l'attività di produzione di servizi strumentali, necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni pubbliche socie a supporto delle loro funzioni in materia di energia e ambiente, di servizi energetici ovvero di servizi di efficienza energetica riguardanti principalmente l'uso razionale delle energie, l'eco-efficienza, le energie rinnovabili, nonché il controllo del sistema edificio-impianti termici ai sensi delle normative vigenti;

s) partecipazione a gare indette da Amministrazioni ed Enti Pubblici e/o ad essi assimilati, nonché ad ogni trattativa consentita per l'assunzione e gestione dei servizi pubblici locali o per la realizzazione e gestione delle opere sopra indicate, anche mediante partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese ed a consorzi, società consortili e joint-ventures;

t) esercizio di qualsiasi altro servizio pubblico e/o di pubblica utilità, per conto di soggetti pubblici o privati o comunque di terzi, la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale;

u) nell'ambito del suo oggetto sociale la " Società" tra l'altro potrà stipulare accordi con:

- Province, Comunità Montane, Comuni e loro Consorzi, Aziende speciali e Società partecipate e partecipanti per quanto attiene a tutto ciò che è connesso alle varie fasi della gestione dei rifiuti come definite dal D.Lgs 3 aprile 2016 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;

- E.N.E.L. ed altre aziende di produzione ed erogazione per scambio, vettoriamento e vendita di energia elettrica e termica;

- Regione Abruzzo, Ministeri dell'Industria e dell'Ambiente e della Ricerca Scientifica, C.N.R., E.N.E.A., ed Istituti di ricerca scientifica per lo sviluppo di sistemi e processi tecnologici di trattamento rifiuti;

v) la riscossione, ove consentita, dei tributi e delle tariffe attinenti i servizi pubblici erogati e/o di pertinenza degli Enti Locali, anche mediante costituzione di appositi organismi e/o partecipazioni a società ed Enti che svolgono servizi analoghi.

4.2. La Società potrà inoltre promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, anche applicata, inerenti le anzidette

attività direttamente o mediante convenzioni e commesse ad organismi qualificati (Università, Istituti di ricerca, ecc.), nonché compiere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie ed industriali, ritenute necessarie o utili, per il buon raggiungimento delle finalità propostesi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui.

4.3. La Società può svolgere le suddette attività anche indirettamente tramite società controllate o collegate, nonché attività complementari, accessorie ed ausiliarie all'attività industriale, nel settore ambientale ed energetico, nonché in genere attività nel settore dei servizi a rete, anche attraverso la costituzione di A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese), in appalto o in qualsiasi altra forma anche di collaborazione con terzi.

4.4. La Società potrà prestare, altresì, fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a garanzia di obbligazioni di società e/o enti partecipati anche a favore di terzi.

4.5. E' in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge.

4.6. Nell'esercizio delle proprie attività, la società, avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, dovrà attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

4.7. La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci che esercitano il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.8. Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, il rispetto della suddetta percentuale dell'80%, nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto degli Enti Locali soci.

Articolo 5 - Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, dell'Organo Amministrativo, dei sindaci e dei revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro **1.291.000,00** (unmilione duecentonovantunomila e centesimi zero) diviso in

n. **25.000 (venticinquemila)** azioni ordinarie del valore nominale di Euro **51,64 (cinquantuno e centesimi sessantaquattro)** ciascuna.

6.2 La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dal Comune di Teramo. Eventuali aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione.

6.3 Non è permessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto nè esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, previsto dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Azioni

7.1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2. Fermo quanto previsto all'articolo 6.2 che precede, la Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto dei limiti di legge.

7.3. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti e nel rispetto della normativa vigente. I soci in ritardo nei versamenti sono tenuti al pagamento di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto incrementato dell'1%.

Articolo 8 - Variazioni del Capitale sociale

8.1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente statuto.

8.2. In sede di aumento del capitale sociale - salvo diversa deliberazione dell'Assemblea - gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale stesso.

8.3. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è fissato dall'Assemblea, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2441 c.c..

8.4. La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

8.5. In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma 1, del

codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

8.6. Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute da esercitare entro massimi sessanta giorni dal deposito della deliberazione Assembleare. L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese.

8.7. Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida in coloro che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro azioni.

8.8. Quando l'interesse della Società lo esige, si potrà escludere, in tutto o in parte, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione.

8.9. In ogni caso, il diritto di opzione non spetta per quelle azioni di nuova emissione che, secondo la decisione di aumento del capitale sociale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

8.10. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale in denaro resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Articolo 9 - Obbligazioni

9.1. La Società può emettere obbligazioni determinandone le condizioni di collocamento a norma e con le modalità di legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'Assemblea straordinaria.

9.2. Le obbligazioni convertibili e non convertibili potranno essere trasferite solo agli Enti Locali soci o ad altri Enti Locali che affidino alla Società l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 4.

9.3. Alle obbligazioni convertibili si applicano le clausole del presente statuto relative al trasferimento delle azioni.

Articolo 10 - Trasferimento delle azioni, Prelazione, Gradimento

10.1 Fatto salvo il diritto di prelazione degli Enti Locali soci disciplinato dal presente articolo, le azioni, le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione di cui all'art. 2441 c.c. sono trasferibili solo ad Enti Locali soci o ad altri Enti Locali, compresi negli ambiti territoriali ottimali della Regione Abruzzo, che affidino alla Società la gestione delle attività di cui al precedente articolo 4, con le forme di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

10.2 Gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in violazione del precedente comma 1 sono inefficaci nei

confronti della Società e non possono essere iscritti nel libro soci.

10.3. Per “trasferimento per atto tra vivi” delle azioni s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

10.4. L'Ente Locale socio che intenda trasferire ad altri Enti Locali, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni dovrà darne previa comunicazione all'Organo Amministrativo, con posta elettronica certificata, specificando il numero delle stesse che intende trasferire, l'Ente o gli Enti Locali disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.

10.5. L'Organo Amministrativo provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti Locali soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni.

10.6. Gli Enti Locali soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo posta certificata, indirizzata all'Organo Amministrativo la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.

10.7. L'Organo Amministrativo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti Locali soci, a mezzo posta elettronica certificata, delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.

10.8. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti Locali soci, le azioni saranno attribuite ai medesimi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.

10.9. Qualora nessun Ente Locale socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ai sensi del comma 1 ad altri Enti Locali, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta già formulata agli azionisti.

Art. 11 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

11.1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c..

11.2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo previa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 12 - Assemblea e Diritto di Voto

12.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nell'ambito del territorio del Comune di Teramo.

12.2. L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che esibiscano i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea. In ogni caso hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti titolari di azioni nominative che abbiano depositato le azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

12.3. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della Società, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c.. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e il diritto di voto, anche per delega.

Articolo 13 - Presidenza, Segreteria, Verbale

13.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'amministratore presente più anziano d'età, oppure da altro intervenuto all'Assemblea designato dall'Assemblea stessa a maggioranza.

13.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra gli azionisti e fra i Sindaci effettivi.

13.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 14 - Convocazione

14.1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'assemblea contenente l'indicazione della data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno, (la "Lettera di Convocazione"). Nella stessa Lettera di Convocazione deve essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.

14.2. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto dei quorum stabiliti nelle successive disposizioni e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione,

l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima con le stesse modalità previste dal precedente comma 14.1.

14.3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto, e partecipi all'assemblea l'Amministratore Unico ovvero la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonché la maggioranza dell'organo di controllo.

14.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

14.5. L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

14.6. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

Articolo 15 - Assemblea Ordinaria

15.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, fatte salve le prerogative dei soci e meglio specificate ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

15.2. In ogni caso, sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca dei componenti dell'Organo Amministrativo;
- b) nomina e revoca dei componenti del Collegio Sindacale;
- c) determinazione, nei limiti previsti dalla legge, del compenso spettante al Revisore, all'Organo Amministrativo e ai componenti del Collegio Sindacale;

d) esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti del Collegio Sindacale, il Revisore ed i liquidatori, ivi incluse la rinuncia e la transazione su dette azioni;

e) approvazione del bilancio e destinazione degli utili;

f) acquisto e vendita di azioni proprie;

g) adozione, ai sensi dell'art. 2446 comma 1, c.c., degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;

h) ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge e dallo Statuto.

15.3. Sono inderogabilmente sottoposti alla approvazione dell'Assemblea ordinaria, previa autorizzazione dei Soci interessati o dell'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto, relativamente alle parti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti, la relazione previsionale aziendale, di cui al successivo articolo 29.

15.4. Sono inderogabilmente sottoposti alla autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, su parere conforme e vincolante dei Soci interessati o dell'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto, relativamente alle parti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti, gli altri atti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 19 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g).

14.5. Sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, previa autorizzazione dei Soci interessati o dell'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto, relativamente alle parti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti, gli atti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 19 comma 2 lett. a), b) e c) dello statuto.

Articolo 15 bis - Determinazione dei quorum

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, salvo quanto previsto dall'articolo 2369, comma 4 c.c., è regolarmente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai soci presenti.

2. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti al libro dei Soci.

3. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di

terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell'art. 2373 c.c..

Articolo 16 - Assemblea Straordinaria

16.1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- b) sulla nomina e sostituzione dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri e compensi, nonché sulla revoca dello stato di liquidazione;
- c) sull'emissione di obbligazioni;
- d) sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- e) su ogni altra materia prevista dalla legge;
- f) sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447-bis e seguenti c.c.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 17 - Composizione e Poteri

17.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) o 5 (cinque) membri compreso il Presidente, secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche riguardanti le società a partecipazione pubblica.

17.2. Il Comune di Teramo ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c.:

(i) dell'Amministratore Unico, qualora sia adottata tale forma di amministrazione, e della totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario del 100% del capitale;

(ii) nei restanti casi, fermo restando il diritto del Comune di Teramo di cui al precedente punto i) di nominare l'Amministratore Unico, i soci di minoranza hanno il diritto di nomina di uno degli Amministratori, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composta di 3 (tre) membri o di 2 (due) Amministratori, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto di 5 (cinque) membri, solo al raggiungimento della titolarità di azioni pari almeno al 10% del capitale sociale, anche in forma pluralitaria.

17.3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione tra i consiglieri nominati dal Comune di Teramo ai sensi dell'art. 2449 c.c.

17.4. L'Amministratore Unico o i Consiglieri durano in carica tre esercizi, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia fissati con DPCM di cui all'art.

11 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 e sono scelti dall'Assemblea per comprovata competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società.

17.5. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità ed in ogni altra situazione ostativa ai fini della nomina prevista dalla legge.

17.6. La scelta degli amministratori avviene nel rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un vicepresidente esclusivamente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Al vice Presidente non spettano compensi aggiuntivi.

17.8. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società e dal presente statuto.

17.9. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione va resa al vicepresidente, ove nominato, e al Presidente del Collegio Sindacale.

17.10. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cesserà. Il Collegio Sindacale compierà gli atti di ordinaria amministrazione fintanto che il Comune e gli altri soci non abbiano provveduto alla nomina degli amministratori di propria competenza ai sensi della legge 444/94. Analogamente si provvederà qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore Unico.

17.11. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate nel rispetto del limite di spesa previsti per legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione di questa disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

18.1. Spetta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione il compito di gestire la Società, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto

degli indirizzi dell'Assemblea e dei Soci affidanti o dell'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto. A tal fine, l'Organo Amministrativo può compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che, per legge o per statuto:

- a) sono riservate all'Assemblea dei soci;
- b) sono soggette ad autorizzazione dell'Assemblea, su parere conforme e vincolante dei Soci affidanti o dell'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto;
- c) sono soggette ad approvazione dell'Assemblea, previa autorizzazione dei Soci affidanti o dell'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto;
- d) sono riservate ai Soci affidanti o all'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto.

18.2. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:

- a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea;
- b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili;
- c) stipula di contratti di rete (partnership) con altre Società in house.

18.3. L'Organo Amministrativo adotta le decisioni più significative inerenti l'organizzazione e/o la gestione e/o l'erogazione dei servizi oggetto di affidamento diretto nel rispetto degli indirizzi adottati dai soci affidanti e/o dall'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto e, a tal fine, sottopone 4 giorni prima della riunione i relativi atti ai soci affidanti e/o all'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto per acquisire la necessaria autorizzazione.

18.4. In tutti gli altri casi in cui sia prevista l'autorizzazione o il parere vincolante dei soci affidanti e/o dell'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto, l'Organo Amministrativo sottopone 4 giorni prima della riunione i relativi atti all'organismo competente per l'acquisizione del relativo consenso.

18.5. L'Organo Amministrativo controlla la regolarità della gestione della Società e, con cadenza semestrale, approva una relazione sull'andamento della Società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi ai

cittadini, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati. La deliberazione è trasmessa entro quindici giorni a tutti i Sindaci degli Enti Locali soci.

18.6. Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione e attua le deliberazioni di questo.

Art. 19 – Autorizzazione e approvazione dell'Assemblea

19.1. I seguenti atti dell'Organo Amministrativo sono sottoposti all'autorizzazione dell'Assemblea, su parere conforme vincolante dei soci affidanti e/o dell'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto:

- a) acquisti e alienazioni di immobili e di impianti;
- b) acquisti ed alienazioni di aziende e di rami di azienda e di partecipazioni societarie di valore superiore allo 0,2% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, non già previsti nella relazione previsionale e programmatica;
- c) operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, non già previsti nel Bilancio di previsione triennale e/o nel Piano Programma;
- d) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- e) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;
- f) nomina degli organi di vigilanza qualora la Società adotti un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- g) linee guida per la formazione della dotazione organica, per l'organizzazione ed il trattamento del personale della Società.

19.2. I seguenti atti del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti ad approvazione dell'Assemblea, previa autorizzazione dei soci affidanti e/o dell'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto:

- a) linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, quando non soggetti a vincoli di legge o fissati dalle Autorità eventualmente preposte;
- b) carta dei servizi e schema dei contratti per la gestione dei servizi erogati, quando non soggetti a vincoli di legge o fissati dalle Autorità eventualmente preposte;
- c) tariffe e prezzi per la fruizione di beni e servizi, salvo quanto di competenza di altri enti o Autorità preposte.

19.3. L'Assemblea, per deliberare sulle materie previste dai precedenti commi 1 e 2, è convocata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione.

19.4. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti Locali soci lo schema dell'atto dell'Organo Amministrativo sottoposto ad autorizzazione o approvazione, il parere dei soci affidanti e/o dell'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto o l'autorizzazione, nonché gli eventuali documenti ad esso allegati.

19.5. L'Assemblea può autorizzare il compimento dell'atto o approvare l'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione o approvazione.

19.6. L'Organo Amministrativo informa gli Enti Locali soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato o approvato.

19.7. Gli Enti Locali soci, che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, e i soci affidanti e/o l'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto, ove ritengano che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

19.8. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione o ad approvazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il preventivo assenso assembleare ovvero il conforme parere dei soci affidanti e/o dell'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto nei casi previsti dallo statuto ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

19.9. Il Consiglio di Amministrazione, ove non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, adotta, entro il termine di trenta giorni, decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione Assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti Locali soci e, per gli aspetti afferenti alla gestione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci affidanti ai medesimi e/o all'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto.

19.10. I soci affidanti e/o l'Assemblea di Coordinamento mediante cui i soci esercitano il controllo analogo congiunto, relativamente alle decisioni inerenti la organizzazione e/o la gestione dei servizi affidati direttamente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Organo Amministrativo può adottare una decisione di conferma del proprio parere e/o delle proprie

prescrizioni. L'atto adottato sarà vincolante per l'organo di amministrazione.

19.11. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Articolo 20-Deleghe

20.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un solo amministratore scelto tra i membri nominati dal Comune di Teramo, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può non essere membro del Consiglio stesso; delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

20.3. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme di legge in tema di società. La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Articolo 21 - Convocazione e Presidenza

21.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, su convocazione del Presidente ovvero a seguito di richiesta di uno dei suoi componenti oppure quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.

21.2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata a.r. o telegramma o PEC da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta anche per telefax, spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti gli Amministratori.

21.3. In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci.

21.4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire

la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove deve trovarsi anche il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

21.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 22 - Deliberazioni

22.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica a condizione che sia presente la maggioranza dei componenti nominati dal Comune di Teramo.

22.2. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

Art. 23 - Compensi e rimborso spese

23.1. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni della normativa vigente.

23.2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti sentito il parere del Collegio Sindacale.

23.3. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.

23.4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori.

Articolo 24 - Rappresentanza legale

24.1. La rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta al Vice Presidente, se nominato e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano in ordine di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Qualora sia nominato un Amministratore Unico la rappresentanza legale della Società spetta a quest'ultimo.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25 - Composizione e Nomina

25.1. Il Comune di Teramo ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) di 3 sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nel caso in cui il Comune di Teramo sia proprietario del 100% del capitale della società; (ii) di due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di un sindaco supplente, nel caso in cui il Comune di Teramo sia proprietario di una quota del capitale della società inferiore. In questo caso, il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono nominati dall'assemblea, nella quale - a questo fine soltanto - il Comune non avrà diritto di voto. La scelta dei sindaci da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n.251.

25.2. I sindaci durano in carica tre esercizi.

25.3. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri del Collegio Sindacale.

Articolo 26 - Poteri del Collegio Sindacale

26.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento.

26.2. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. L'Assemblea, a maggioranza, può affidare tale attività ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO E RELAZIONI - CONTROLLO ANALOGO

Articolo 27 - Esercizio Sociale

27.1. Gli esercizi sociali si aprono il 1° (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

27.2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 28 - Ripartizione degli Utili

28.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:

a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) è assegnata alla riserva legale fino al limite di legge;

b) il residuo è ripartito secondo la destinazione deliberata dall'Assemblea.

28.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo stesso.

28.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Articolo 29 - Relazione Previsionale Aziendale

29.1. L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predispone ed invia ai Soci la Relazione Previsionale sull'attività della Società contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici soci.

29.2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performances attese e organizzative di validità triennale;

b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;

c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla precedente lettera b);

d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;

e) il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa al personale, al loro reclutamento e all'eventuale conferimento di incarichi ai dipendenti;

f) il piano annuale degli acquisti.

29.3. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale e previsione annuale secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune di Teramo e degli altri soci pubblici.

Articolo 30 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari

30.1. Successivamente alla conclusione del primo semestre di ciascun anno l'Organo Amministrativo trasmette al Comune di Teramo ed agli altri soci pubblici una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché i Soci assumano le eventuali azioni correttive.

30.2. La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico.

Articolo 31 - Principali obblighi di informazione e segnalazione

31.1. Il Presidente del Collegio Sindacale invia all'azionista Comune di Teramo ed agli altri soci pubblici, almeno quindici giorni prima e in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

31.2. Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 29, 30, 31 e 32 del presente Statuto al fine di garantire all'azionista Comune di Teramo ed agli altri soci pubblici i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.Lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 32 - Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici

32.1. Entro il 28 febbraio l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obblighi strategici assegnati dal Comune di Teramo e dagli altri soci e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

Articolo 33 - Controllo analogo

33.1. La Società potrà ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dagli Enti Locali soci che esercitano il controllo analogo congiunto ("soci affidanti") ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, relativamente ai servizi di cui al precedente articolo 4 del presente Statuto.

33.2. Gli Enti soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative nelle seguenti forme e modalità:

a. mediante le decisioni riservate all'assemblea dei soci ai sensi del precedent art. 15;

b. mediante la definizione unilaterale dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art. 4, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione con le Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima società.

33.3. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la Società opera;

- trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno; particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della società ai fini dell'esercizio del controllo da parte di soci sullo stesso;

- il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sul governo societario di cui al successivo articolo 36;

- trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalla Relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

33.4. In ogni caso, gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima società. In particolare possono richiedere ed ottenere report

ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

Articolo 34 - Relazione sul governo societario

34.1. La società nella Relazione annuale sul governo societario evidenzia, in conformità alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti e degli strumenti di governo societario adottati o della ragione della loro non adozione. Tale relazione dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

34.2. La società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- conformità dell'attività societaria alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;
- controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa;
- codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- programmi di responsabilità sociale dell'impresa in conformità alle raccomandazioni dell'Unione Europea.

34.3. La relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nei punti precedenti.

34.4. La relazione è presentata dall'organo amministrativo all'assemblea dei soci per la sua approvazione.

TITOLO VII

DIRITTO DI RECESSO, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Diritto di recesso

35.1. Gli Enti Locali possono esercitare il diritto di recesso, di cui al precedente articolo 3, nei seguenti altri casi:

- a) qualora l'Ente Locale socio, per ragioni di pubblico interesse, ne ravvisi l'opportunità e la convenienza;
- b) reiterate violazioni da parte della Società delle disposizioni recate dai contratti di servizio relative alle modalità di erogazione dei servizi ad essa affidati

nell'ambito territoriale di competenza del singolo Ente Locale.

35.2. Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2437 e seguenti c.c..

35.3. L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi ed attività dati in gestione alla Società da parte dell'Ente Locale socio recedente.

35.4. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della Società. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

35.5. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi. In tal caso si applica il precedente articolo 10 del presente statuto.

35.6. Le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, c.c..

35.7. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società.

35.8. Le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono annullate.

Articolo 36 - Scioglimento

36.1. In caso di scioglimento della Società in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 37 - Disposizione generale

37.1. Per quanto non espressamente previsto dalle vigenti disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di Società a totale partecipazione pubblica e dal presente statuto, si applica la disciplina del codice civile in materia.

Articolo 38 - Foro competente

38.1. Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra i soci attinente all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto è quello di Teramo.